



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 28/15-07-2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMU" PER L'ANNO 2015,

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è riunita il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:

CIPANI ANDREA	P	POLLINI FELICE	P
PANSA CLAUDIO	P	ARMELLINI GUIDO	P
SERESINA GIANPIETRO	P	QUECCHIA MARIO	P
AMBROSINI STEFANO	P	MAESTRI GIANCARLO	P
CIPANI PAOLA	P	VEZZOLA DANIELE	P
MULAZZI RENZO	P		

Senza diritto di voto:

SCOLARI GIAN PIETRO	P
---------------------	---

Presiede il SINDACO CIPANI rag. ANDREA

Assiste l'infrascritto Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO

Publicata all'albo pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi il <u>23-07-2015</u> Segretario Comunale f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO	Esecutiva a sensi art. 134 D.Lgs. 267/2000. in data <u>18-08-2015</u> Segretario Comunale f.to dott.ssa MANGANARO MATTIA
Copia conforme all'originale per uso amministrativo li _____ Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO	

N. 28 /C.C. del 15-07-2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMU" PER L'ANNO 2015,

Al presente atto è unita trascrizione integrale ad opera di ditta specializzata esterna incaricata che non forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Relazione l'argomento posto in discussione l'Assessore al Bilancio dott. Gian Pietro Scolari

E' presente in aula il rag. Dario Righettini Responsabile dell'Area Tributi

Alle ore 21.34 si allontana dall'aula il Vice Sindaco Seresina che rientra alle ore 21.37 e il consigliere Ambrosini che rientra alle ore 21.36

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in materia di aliquote IMU e TASI stabilisce i seguenti limiti:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che lo stesso comma 677 prevede che, per gli anni 2014 e 2015, **tali limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2°, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti - sul carico di imposta TASI - equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

ATTESO che, rispetto a tale normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 29 luglio 2014, n. 2DF ha dato la seguente interpretazione: *“la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti”*;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 18 e n. 19 assunte nella seduta del 18 maggio 2015, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015;

DATO ATTO che le aliquote IMU e TASI approvate con tali deliberazioni:

- comportano il superamento del limite del 10,6 per mille per la somma delle aliquote IMU+ TASI nei seguenti casi:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale	Superamento limite 10,6‰
fabbricati di categoria catastale "D"	7,6 ‰	3,3 ‰	10,9 ‰	+ 0,3‰
immobili soggetti ad aliquota IMU del 10,6‰	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰	+ 0,8‰
<i>Totale superamento limite</i>				+ 0,11‰

- l'aliquota limite del 2,5‰ per la TASI viene superata nei seguenti casi:

	Aliquota TASI	Superamento limite 2,5‰
fabbricati di categoria catastale "D"	3,3 ‰	+ 0,8‰

RITENUTO opportuno e conveniente, in considerazione di quanto sopra, provvedere al riequilibrio delle aliquote IMU e TASI 2015, mantenendo invariato il gettito totale, al fine di evitare possibili profili di illegittimità;

VISTI:

- ñ il Titolo II recante *"Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)"* del vigente *"Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)"* approvato con deliberazione consiliare n. 10 adottata nella seduta del 14 maggio 2014, modificato ed integrato nella seduta consiliare odierna;
- ñ l'art. 13 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 ;
- ñ gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23;
- ñ l'art. 4 del decreto legge 2/03/2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44;
- ñ l'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228;
- ñ l'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147;
- ñ il D.L. 6/03/2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/05/2014, n. 68;
- ñ l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- ñ l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che *"il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)"*;
- ñ il decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 che, modificando l'art. 13, comma 2°, del D.L. n. 201/2011, ha abrogato la potestà regolamentare comunale in ambito di assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, stabilendo che *"a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad*

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

RICORDATO che l'art. 13, 2° comma, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, consente di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

CONSIDERATO che, in applicazione della normativa sopra richiamata, l'art. 8, comma 2, del “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)” disciplina l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari abitative concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo ed alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro;

RIILEVATO che negli anni 2012 e 2013 era stata deliberata un'aliquota agevolata dello 0,46% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale;

CONSIDERATO che l'art. 52 – primo comma – del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che “*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

RITENUTO, pertanto, che rimanga in capo al Comune la potestà di stabilire aliquote differenziate anche al di fuori delle casistiche esplicitamente indicate dal legislatore, purché entro i limiti di legge e non in contrasto con i principi desumibili dalla normativa in vigore;

VALUTATI, inoltre, i motivi per i quali le abitazioni concesse dalle famiglie in uso gratuito a parenti, anche oltre i limiti previsti per l'assimilazione all'abitazione principale, purché entro limiti ragionevoli, configurano una condizione socio-economica meritevole di tutela in rapporto ad altre fattispecie impositive:

- ñ tali abitazioni rientrano in quella parte del “patrimonio familiare” non produttiva di alcun reddito e destinata all'esigenza primaria dell'abitazione dei propri congiunti;
- ñ l'applicazione dell'aliquota ordinaria IMU a tali abitazioni significherebbe per molte famiglie un pesante aggravio che, specie in questo momento di crisi, comporterebbe una sperequazione difficilmente giustificabile a fronte di riduzioni ammesse per cespiti produttivi di reddito;
- ñ altrettanto difficilmente giustificabile apparirebbe la parificazione con abitazioni tenute a disposizione (le cosiddette “seconde case”);

SOTTOLINEATO che, in ogni caso, l'agevolazione riconosciuta a tali fattispecie si configura unicamente come una riduzione dell'aliquota entro i limiti previsti dalla legge,

senza alcuna detrazione in quanto *non si tratta di una assimilazione all'abitazione principale*;

ATTESO che la normativa vigente, per i fabbricati iscritti nella categoria catastale “D”, fissa un'aliquota base dello 0,76% il cui gettito è interamente destinato a favore dello Stato; il maggior gettito derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore, fino ad un massimo dell'1,06%, è invece lasciato a favore del Comune;

CONSIDERATO che, rispetto a quanto già deliberato, il riequilibrio delle aliquote IMU-TASI con invarianza di gettito totale e di incidenza sui singoli contribuenti, può essere raggiunto rideterminando nel seguente modo le aliquote per i fabbricati di categoria catastale “D”:

	<i>Aliquota IMU</i>	<i>Aliquota TASI</i>	<i>Totale</i>
- Aliquote fabbr. cat “D” come da deliberazioni n. 18 e 19 del 18/05/2015	7,6‰	3,3‰	10,9‰
- Rideterminazione aliquote fabbricati cat “D”	10,6‰	0,3‰	10,9‰

TENUTO CONTO, infine, del gettito IMU riscosso nell’anno 2014, delle modifiche normative dal 1° gennaio 2015, nonché delle necessità inderogabili del bilancio di previsione 2015 per effetto delle quali appare non solo opportuno, ma necessario determinare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito specificato:

	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni “assimilate” a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale “IUC” e dalla normativa nazionale</i> : <ul style="list-style-type: none"> - abitazione concessa in <i>comodato gratuito</i> dal soggetto passivo a <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che la utilizzano come abitazione principale (per una sola abitazione e per la quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro); - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli <i>italiani residenti all'estero (AIRE)</i>, già <i>pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC, <i>secondo le</i>	0,46%	-

<i>condizioni disciplinate dal medesimo.</i>		
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione, la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e, comunque, non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (<i>imposta di spettanza dello Stato fino al 7,6‰; per il restante 3‰ è di competenza del Comune</i>).	1,06%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986.	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili</i> .	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dai competenti Responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di "conformità" del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 70 – quarto comma – dello Statuto comunale;

DOPO ampia ed esauriente discussione e dopo aver preso atto che all'originale del presente verbale viene allegata la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Quecchia e Maestri del gruppo di minoranza "Insieme per Gardone", espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di rideterminare, a parziale rettifica di quanto stabilito con propria deliberazione propria n. 19 assunta in data 18 maggio 2015, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, le seguenti "aliquote" e "detrazioni" per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015:

	Aliquota	Detrazioni
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni “assimilate” a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale “IUC” e dalla normativa nazionale:</i> - abitazione concessa in <i>comodato gratuito</i> dal soggetto passivo a <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che la utilizzano come abitazione principale (per una sola abitazione e per la quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro); - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli <i>italiani residenti all'estero (AIRE)</i> , già <i>pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC, <i>secondo le condizioni disciplinate dal medesimo.</i>	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione, la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e, comunque, non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Fabbricati iscritti nella categoria catastale “D” (<i>imposta di spettanza dello Stato fino al 7,6%; per il restante 3% è di competenza del Comune</i>).	1,06%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986.	0,66%	-

- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili</i> .	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-

3) Di dare atto che:

- ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 con successiva deliberazione, in data odierna, si procederà anche alla rideterminazione delle aliquote TASI;
- la presente deliberazione è adottata quale espressione della potestà regolamentare comunale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- ai sensi della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Quecchia e Maestri del gruppo di minoranza "Insieme per Gardone", espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
f.to ANDREA CIPANI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO